

Codice A1806B

D.D. 7 dicembre 2021, n. 3651

Approvazione dello schema di Convenzione di collaborazione scientifica tra Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra, per attività nell'ambito della microzonazione sismica.



ATTO DD 3651/A1800A/2021

DEL 07/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione di collaborazione scientifica tra Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra, per attività nell'ambito della microzonazione sismica.

Premesso che:

la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica svolge il ruolo di gestione delle attività di competenza regionale in ambito della Prevenzione del Rischio Sismico che comprendono, tra le altre cose, le attività di verifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sugli studi di microzonazione sismica previsti dalla norme regionali nell'ambito della pianificazione urbanistica e, più in generale, la promozione ed il coordinamento di studi sulla pericolosità sismica regionale e locale;

il Settore Sismico, articolazione della Direzione sopra citata, ha ruolo di coordinamento a livello regionale per la materia sismica che si esplica anche con la proposta di specifiche e criteri tecnici a livello regionale, in collaborazione con le altre strutture della Direzione, riguardanti le metodologie per la predisposizione degli studi di microzonazione sismica sul territorio regionale;

il Settore Sismico garantisce inoltre la rappresentanza regionale ai tavoli di lavoro nazionali afferenti le tematiche sismiche, nonché l'attuazione a livello regionale di piani nazionali di Prevenzione del Rischio Sismico coordinati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

il Dipartimento di Scienze della Terra (nel seguito siglato DST) dell'Università degli Studi di Torino, è associato con il Centro Nazionale di Microzonazione Sismica (nel seguito Centro MS), che coordina a livello nazionale attività e competenze inerenti la Microzonazione Sismica (MS) con particolare riferimento a specifiche tematiche e attività riguardanti il supporto alle Istituzioni, la Formazione, la predisposizione di Protocolli operativi e la Pianificazione territoriale.

Il gruppo di lavoro del DST associato al CentroMS dispone, in particolare, di specifiche

competenze geologico-geomorfologiche e geofisiche nell'area del Nord-Ovest dell'Italia nei campi afferenti il Rilevamento geologico e geomorfologico e relativa Cartografia finalizzata agli studi di Pericolosità Sismica, la Neotettonica e Faglie Capaci, le Instabilità sismoindotte, l'Esecuzione e validazione indagini geofisiche con relativa Modellazione nei campi 1D e 2D, l'amplificazione sismica 1D e 2D, la Gestione e creazione di Banche Dati cartografiche e Informatizzazione di dati.

Considerato che:

il quadro di riferimento nazionale nel campo della microzonazione sismica comprende indirizzi tecnico-operativi e linee guida che sono in fase di continua evoluzione e necessitano di specifici recepimenti da parte delle regioni ed adattamenti ai contesti locali;

l'attuazione dei piani nazionali di Prevenzione del Rischio Sismico implica molteplici attività da parte delle regioni, che riguardano, tra le altre cose, la gestione delle risorse assegnate, il coordinamento delle azioni demandate ai Comuni, la verifica dei risultati degli studi di microzonazione sismica realizzati, la rendicontazione al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

il DST può garantire il necessario approfondimento e supporto scientifico riguardo alle linee di ricerca e sperimentazione sviluppate a livello nazionale attraverso il Centro MS e fornire supporto nell'ambito delle attività connesse all'attuazione sul territorio regionale dei piani nazionali di Prevenzione del Rischio sismico.

Ritenuto che:

un'azione sinergica e condivisa tra la Regione e l'Università possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento, nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune e favorire l'aumento della resilienza del territorio regionale rispetto a rischi naturali;

per favorire lo scambio di conoscenze e competenze specifiche e l'efficienza delle azioni congiunte in aree disciplinari d'interesse condiviso, ed in particolare nell'ambito della microzonazione sismica, sia opportuno avviare una collaborazione continuativa tra la Regione e il DST;

lo schema di Convenzione di collaborazione scientifica (di seguito Convenzione), stabilita ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra DST e Regione Piemonte, possa costituire uno strumento utile per stabilire le basi per la collaborazione tra le parti.

Valutato che la Convenzione oggetto del presente provvedimento, si pone come obiettivi la collaborazione nell'ambito delle seguenti attività:

- esecuzione, monitoraggio, verifica e approvazione degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1, 2 e 3 condotti a supporto degli strumenti urbanistici (ambito della pianificazione territoriale) oppure oggetto di specifico finanziamento nei piani di prevenzione nazionali e regionali;
- Formazione per professionisti e personale tecnico della Pubblica Amministrazione relativamente alle tematiche di Microzonazione Sismica;
- esecuzione, elaborazione e interpretazione delle indagini geofisiche finalizzate alla Microzonazione Sismica e definizione di protocolli relativi;
- creazione, gestione e validazione di Banche dati legate alla Microzonazione Sismica;
- valutazione degli effetti di sito a scala regionale e locale, finalizzato anche a costituire un quadro di conoscenze utile per la creazione di abachi regionali per la Microzonazione di Livello 2, e per

- la definizione di protocolli per l'esecuzione delle relative Indagini;
- implementazione della Microzonazione Sismica all'interno delle procedure e delle normative regionali;
 - condivisione di dati geofisici del territorio regionale, strutturati in una specifica Banca Dati avviata e gestita dalla Regione in collaborazione con Arpa Piemonte.

Preso atto che:

la durata prevista per la Convenzione è di cinque anni dalla firma e alla scadenza potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti;

la Convenzione viene stabilita ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e non prevede oneri di natura economica fra le parti;

in relazione a singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti potranno definire accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

Ritenuto quindi opportuno approvare la suddetta Convenzione di collaborazione scientifica condividendone gli obiettivi e le modalità di attuazione.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art.15 della l. 241/1990 e s.m.i.
- art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs 33/2013
- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.

determina

- di approvare lo schema di Convenzione di collaborazione scientifica, allegato "A" della presente determinazione, tra Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze della terra, nell'ambito della microzonazione sismica;

- di dare atto che la presente Convenzione viene stabilita ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241 del 07.08.1990 e non comporta oneri per il bilancio regionale;

- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e all'Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze della Terra la stipula della

suddetta Convenzione;

- di demandare al Dirigente del Settore Sismico l'attuazione della Convenzione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario innanzi al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a far data dalla notificazione o pubblicazione o dalla intervenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia

Allegato

SCHEMA di CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

FRA

l'Università degli Studi di Torino (nel seguito **UNITO**), con sede in Via Verdi n. 8, 10124 Torino P.IVA 02099550010 C.F. 80088230018, rappresentato per la firma del presente atto dal Dipartimento di SCIENZE DELLA TERRA (di seguito chiamato DIPARTIMENTO o DST), con sede a Torino, in via Valperga Caluso 35, C.F. 80088230018, PEC dst@pec.unito.it rappresentato dal Direttore Prof. Alessandro Pavese, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/12/2021, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo;

E

La Regione Piemonte (codice fiscale n. 80087670016), Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, rappresentata dal Direttore responsabile Arch. Salvatore Martino Femia, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di C.so Bolzano n. 44 a Torino, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in applicazione dell'art. 107 del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PREMESSO che:

il Dipartimento di SCIENZE DELLA TERRA è interessato allo svolgimento di attività di ricerca nel settore della Microzonazione Sismica;

presso il Dipartimento di SCIENZE DELLA TERRA opera un gruppo di Ricercatori e Docenti il cui scopo istituzionale è quello di svolgere attività di ricerca, e di formazione, relativamente all'ambito della sperimentazione, esecuzione e interpretazione delle indagini geologiche, geomorfologiche e geofisiche finalizzate alla realizzazione di Carte di Microzonazione Sismica e relative Banche Dati;

la Regione Piemonte, attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, promuove iniziative e studi di approfondimento sulla pericolosità sismica locale e svolge anche attività di controllo e gestione di competenza regionale previste dal DPR 380/2001 in ambito della Prevenzione del Rischio Sismico e, tra le altre cose, attività di verifica sugli studi di Microzonazione sismica previsti dalla norme regionali nell'ambito della pianificazione urbanistica;

il Settore Sismico, articolazione della Direzione sopra citata, ha ruolo di coordinamento a livello regionale per la materia sismica, che si esplica anche con la predisposizione di specifiche e criteri tecnici, l'attuazione di piani nazionali di settore e la partecipazione a tavoli

di lavoro nazionali afferenti le tematiche sismiche.

VISTO il reciproco interesse delle Parti a formalizzare una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività istituzionali nei rispettivi campi di azione;

VISTO l'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2 - Finalità e oggetto della collaborazione

Con la presente Convenzione il Dipartimento di Scienze della Terra e la Regione Piemonte-Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, si impegnano a collaborare, ognuno per le proprie competenze nei seguenti ambiti:

- a) attività di esecuzione, monitoraggio, verifica e approvazione degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1, 2 e 3 condotti a supporto degli strumenti urbanistici (ambito della pianificazione territoriale) oppure oggetto di specifico finanziamento nei piani di prevenzione nazionali e regionali;
- b) attività di Formazione per professionisti e personale tecnico della Pubblica Amministrazione relativamente alle tematiche di Microzonazione Sismica;
- c) esecuzione, elaborazione e interpretazione delle indagini geofisiche finalizzate alla Microzonazione Sismica e definizione di protocolli relativi;
- d) creazione, gestione e validazione di Banche dati legate alla Microzonazione Sismica;
- e) valutazione degli effetti di sito a scala regionale e locale, finalizzata anche a costituire un quadro di conoscenze utile per la creazione di abachi regionali per la Microzonazione Sismica di Livello 2, e per la definizione di protocolli per l'esecuzione delle relative Indagini;
- f) implementazione della Microzonazione Sismica all'interno delle procedure e delle normative regionali.

La Regione Piemonte mette a disposizione i risultati dell'applicazione della microzonazione sismica al territorio regionale, realizzata attraverso il Piano Nazionale di Prevenzione del Rischio sismico e nell'ambito dei procedimenti di pianificazione, entrambi in fase di sviluppo, che consentono di disporre, al momento, di oltre 50 studi su base comunale realizzati e validati

secondo gli standard nazionali e di circa altrettanti condotti secondo le disposizioni regionali.

A supporto delle valutazioni sulla pericolosità sismica locale, la Regione ha inoltre avviato, in collaborazione con Arpa Piemonte, una ricerca dei dati sul sottosuolo regionale con particolare riferimento ai dati geofisici, sviluppando anche uno strumento per l'archiviazione che consente già di disporre di oltre 1700 dati strutturati e georeferenziati.

Ogni attività prevista nella presente Convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento degli Enti.

Ove si intendano realizzare concordemente attività che per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di ricerca, tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti delle Parti.

Articolo 3

Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, comprensivo di eventuali stagisti, borsisti, tirocinanti dell'Università, così come le strutture e le attrezzature necessarie per le attività comuni, viene messo a disposizione per le finalità definite dalla Convenzione e ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sotto la supervisione dei responsabili scientifici.

Articolo 4 - Responsabili della Convenzione

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente Convenzione sono:

- a) per il Dipartimento di SCIENZE DELLA TERRA - Prof. Pierluigi Pieruccini
- b) per la Regione Piemonte - Dott. For. Elio Pulzoni

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 5 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di 5 (cinque) anni dalla firma delle Parti e alla scadenza potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti. Ciascuna delle Parti potrà in qualunque momento recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno sei mesi previa conclusione del lavoro concordato, che dovrà essere notificato alla Controparte mediante lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 6 -Oneri connessi all'attuazione della Convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento.

Eventuali oneri per l'attuazione di specifiche attività nell'ambito delle tematiche oggetto della collaborazione verranno regolati a parte secondo accordi attuativi.

Articolo 7 - Accordi attuativi

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 8 - Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica derivante dai rapporti con il proprio personale, come definito all'art. 3, che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni sia ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.

Articolo 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale delle Parti, che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture di UNITO e di Regione Piemonte sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008.

Il personale, come definito in precedenza, che costituirà il gruppo di lavoro potrà riunirsi indifferentemente nei luoghi di lavoro delle Parti coinvolte; faranno fede le norme sulla sicurezza e le coperture assicurative in essere per il proprio personale, e sarà tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Considerata l'emergenza sanitaria in atto, dovuta al virus covid-19, le attività dovranno essere preventivamente autorizzate dai rispettivi Datori di Lavoro (o loro delegati) e dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dai Protocolli vigenti presso le rispettive Parti e presso le sedi ospitanti o di quanto più specifico da valutare caso per caso.

Articolo 10 - *Regime dei risultati della collaborazione scientifica*

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data base e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 30 /2005.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni e/o la presentazione a congressi saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.

Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 7 , le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Articolo 11 - *Riservatezza*

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione della presente Convenzione, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata della presente Convenzione e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b. non utilizzare né in tutto, né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione;
 - c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;

- d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - e. restituire al termine o alla risoluzione della presente Convenzione ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
- a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui le sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
 - d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
 - e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 12 – Pubblicazioni

La pubblicazione e/o la presentazione a congressi dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito delle attività della presente Convenzione dovranno essere concordate preventivamente,

comunicandone gli estremi in forma scritta. Sempre previo accordo fra le Parti contraenti, in caso di risultati scientifici realizzati da contributi delle Parti contraenti non congiunti, ovvero pubblicazioni a nome di una sola delle Parti, resta l'obbligo di citare la presente Convenzione e la fonte/proprietà dei dati nel testo o nei ringraziamenti.

Articolo 13 - Utilizzo del nome e del logo delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna delle Parti.

In particolare, il nome e il logo di UNITO e quelli di Regione Piemonte potranno essere utilizzati nell'ambito tecnico-scientifico delle attività svolte in comune, oggetto della presente Convenzione.

L'utilizzazione del nome e del logo di UNITO e quelli di Regione Piemonte, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata e comunque gli stessi non potranno mai essere adottati/utilizzati a scopi pubblicitari.

Articolo 14 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione il Foro competente è quello di Torino.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione/accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore dal 25 maggio 2018, dal Decreto di adeguamento D.Lgs. 101/2018 e dal Codice privacy (D.lgs. 196/2003).

Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Si informa che ai fini della presente Convenzione,

- l'Università degli Studi di Torino - sede legale Via Verdi 8 10124 Torino è il Titolare del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: in-

dirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di UniTo: ateneo@pec.unito.it oppure e-mail: rpd@unito.it.

- Il Titolare del trattamento dati per la Regione Piemonte è la Giunta regionale, piazza Castello 165, 10121 Torino, tel. 011-432.11.11; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@cert.regione.piemonte.it e dpo@regione.piemonte.it.

Articolo 16 - Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta: a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente; è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine dovuta sul proprio esemplare, assolta in modo virtuale (Art.15 del D.P.R. 642/1972) per l'Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75).

Le Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della L. 241/90, a pena la nullità, sottoscrivono la presente Convenzione con firma digitale .

L'attuazione della presente Convenzione non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

PER UNITO

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra

Prof. Alessandro Pavese

Per presa visione/accettazione il Resp. Scientifico

Prof. Pierluigi Pieruccini

La Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione

Dott.ssa Antonella Trombetta

PER L'ENTE REGIONE PIEMONTE

Il Direttore responsabile della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,

Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Arch. Salvatore Martino Femia

Per presa visione/accettazione il /Responsabile del Settore Sismico

Dott. For. Elio Pulzoni